



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**ATTO N. DD 5834**

**Torino, 04/12/2021**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) DELL'AREA DENOMINATA "PONTE MOSCA", DELIMITATA DAI CORSI GIULIO CESARE E BRESCIA, VIA AOSTA E LUNGO DORA FIRENZE. (PROT. ED. 2020-14-11060) – VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: ESCLUSIONE – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: COERENZA

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2011-01480/009 del 26/09/2011 veniva approvata la Variante parziale n. 252 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., concernente il cambio di destinazione urbanistica dell'area in oggetto, da servizi ex art. 21 e 22 della L.R. 56/77, ad area normativa TE "Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria". La Variante veniva sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS il cui procedimento si concludeva con Determina n. 174 (n. mecc. 42426/126) del 22/06/2011 del Settore Ambiente e Territorio con la quale la Variante parziale n. 252 al PRG veniva esclusa dalla procedura di VAS subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni.

Il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è stato sviluppato in attuazione della Variante parziale al PRG n. 252: il progetto prevede la realizzazione di un campus urbano con destinazioni prevalentemente turistico/ricettive ed in minor parte terziarie. È prevista la realizzazione di un parco urbano che sarà ceduto alla Città.

Il PEC è da assoggettare alle procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 16 c. 12 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 nonché dell'articolo 40, comma 7 della L.R. 56/77, che prevedono che gli strumenti esecutivi siano "*sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi,*

*dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”.*

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- la Direzione Urbanistica e Territorio -Area Urbanistica, in qualità di Autorità Procedente, con nota n. 3156 del 03/11/2020 (acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 8530 in data 04/11/2020) trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione necessaria per l'attivazione della fase preistruttoria, propedeutica all'avvio del procedimento della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- l'Autorità competente al fine di acquisire gli esiti istruttori in merito all'analisi di completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava in data 13 novembre 2020 (nota prot. 9243) la prima seduta dell'Organo Tecnico Comunale;
- durante la prima seduta l'Organo Tecnico Comunale richiedeva documentazione integrativa nota prot. 9361 del 30/11/2020;
- l'Autorità procedente trasmetteva la documentazione integrativa con nota prot. 1507 del 30/04/2021 (acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 3729 del 03/05/2021) e questa veniva esaminata dall'Organo tecnico nella seduta del 13 maggio 2021 (convocata con nota n. 3813 del 04/05/2021), seduta che si concludeva con un parziale reiterno delle richieste di integrazioni formulate;
- la documentazione integrativa richiesta veniva trasmessa con nota prot. 2383 del 21/07/2021 (acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 6233 del 21/07/2021) ed esaminata nella seduta dell'Organo Tecnico Comunale del 27 luglio 2021 (convocata con nota n. 6296 del 23/07/2021);
- in data 29 luglio 2021 (nota prot. 6492) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, fermo restando quanto prescritto nel verbale della seduta del 27 luglio 2021.

Con determinazione dirigenziale n. 3853 del 2 settembre 2021 (trasmessa con nota prot. 2782 del 03/09/2021 e acquisita agli atti dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al prot. 7424 del 06/09/2021) la Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A prendeva atto della completezza della documentazione idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

1. All\_1\_PEC\_PARTE1 (prot. 2553 del 02/08/2021)
2. All\_2\_PEC\_PARTE2 (prot. 2553 del 02/08/2021)
3. All\_3\_PEC\_PARTE3 (prot. 2553 del 02/08/2021)
4. All\_4\_PEC\_PARTE4 (prot. 2553 del 02/08/2021)
5. All\_5\_BOOK\_CANALE\_CERONDA (prot. 2345 del 19/07/2021)
6. All\_6\_BOOK\_PARCO (prot. 2554 del 02/08/2021)
7. All\_7\_BOOK\_OPERE\_ASSOGGETTAMENTO (prot. 2553 del 02/08/2021)
8. All\_8\_VIE (prot. 2554 del 02/08/2021)
9. All\_9\_SCHEMA\_CONVENZIONE (prot. 2345 del 19/07/2021)
10. All\_10\_BOZZA\_PERIZIA\_MONETIZZAZIONE (prot. 2345 del 19/07/2021)
11. All\_11\_RELAZIONE\_GEOLOGICA\_GEOTECNICA\_SISMICA (prot. 2341 del 19/07/2021)
12. All\_12\_VERIFICA\_COMPATIB\_IDRAULICA (prot. 2341 del 19/07/2021)
13. All\_13\_PROGETTO\_INVARIANZA\_IDRAULICA (prot. 2341 del 19/07/2021)
14. All\_14\_RILIEVO\_VERDE (prot. 2341 del 19/07/2021)
15. All\_15\_VALUTAZ\_AMBIENTALE\_ART28NUEAPRG (prot. 2337 del 19/07/2021)
16. All\_16\_INDAGINI\_GEOFISICHE (prot. 2337 del 19/07/2021)
17. All\_17\_INDAGINI\_AMBIENTALI\_EDIFICI\_ESISTENTI (prot. 2337 del 19/07/2021)

- 18.AII\_18\_PIANO\_CARATTERIZZAZIONE (prot. 2341 del 19/07/2021)  
 19.AII\_19\_PLANIMETRIA\_INDAGINI\_AMBIENTALI (prot. 2341 del 19/07/2021)  
 20.AII\_20\_INTEGRAZIONE\_TERRE\_ROCCE\_SCAVO (prot. 2341 del 19/07/2021)  
 21.AII\_21\_VERIFICA\_COMPATIB\_PIANO\_CLASS\_ACUST (prot. 2341 del 19/07/2021)  
 22.AII\_22\_VALUTAZ\_PREVISIONALE\_CLIMA\_IMPATTO\_ACUST (prot. 2341 del 19/07/2021)  
 23.AII\_23\_RELAZIONE\_TECN\_VERIFICA\_ASSOGGETT\_VAS (prot. 2553 del 02/08/2021)  
 24.AII\_24\_STUDIO\_VIABILISTICO (prot. 2345 del 19/07/2021)

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;*
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, ora Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”;*
- il comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. il quale precisa che *“ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.”*

Con nota prot. 8038 del 27/09/2021, il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, in

qualità di Autorità Competente, indicava la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona. Con la medesima nota convocava la prima seduta della Conferenza e rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 3853 del 2 settembre 2021; veniva altresì dato avviso di avvio del procedimento con pubblicazione di adeguata comunicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line della Città all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/>.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL Città di Torino – Servizio Igiene del Territorio, Regione Piemonte – Settore Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Soprintendenza MIBACT, SMAT ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 Gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 06 ottobre 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 1**), venivano illustrati i contenuti del PEC e il quadro vincolistico nonché richiamati i contenuti e le prescrizioni della Variante parziale n. 252, tra cui gli esiti delle indagini svolte in corrispondenza del Canale Ceronda. Durante la conferenza venivano inoltre illustrati gli approfondimenti relativi all'iter di bonifica con le osservazioni formulate da ARPA Piemonte e ASL Città di Torino. Veniva data lettura del parere della Soprintendenza acquisito al prot. 8370 del 06/10/2021 (**Allegato n. 2**).

La seconda seduta della Conferenza dei Servizi veniva convocata con nota prot. 9083 del 02/11/2021 e si teneva in data 11 novembre 2021. Come risulta dal verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 4**), veniva inquadrato il sito rispetto agli scenari di dissesto e di pericolosità definiti dagli strumenti di pianificazione (PAI, PGRA e PRG) e venivano descritti i risultati dell'analisi di rischio con gli scenari di destinazione d'uso assunti per l'area. Veniva inoltre data lettura del parere reso dal Servizio Trasformazioni Urbane e Pianificazione Esecutiva A (prot. 9264 del 05/11/2021 - **Allegato n. 3**) in relazione all'assenza del vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Nel corso della conferenza venivano indicate le modalità e relative prescrizioni da attuare per la gestione delle acque meteoriche e approfondito il tema delle compensazioni sul consumo di suolo. Infine venivano indicati gli accorgimenti necessari per limitare le pressioni ambientali e monitorare i consumi sull'uso di energia in fase di cantiere e di esercizio, prevedendo in particolare la certificazione "Ecolabel UE" per la struttura ricettiva. Al termine della Conferenza dei Servizi si svolgeva l'Organo Tecnico Comunale per l'elaborazione del proprio rapporto istruttorio finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

La terza seduta della Conferenza dei Servizi veniva convocata con nota prot. 9554 del 11/11/2021 e si teneva in data 25 novembre 2021. Nel corso della seduta, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 5**), venivano richiamati i temi discussi nei precedenti incontri tra cui in particolare: i risultati dell'analisi di rischio con le relative destinazioni d'uso adottate, le caratteristiche delle pavimentazioni utilizzate per i camminamenti del parco e il conseguente impatto sul consumo di suolo, il rapporto tra i diversi standard di certificazione (certificazione BREEAM prevista da confrontare con il protocollo ITACA e l'opportunità di ricorrere a certificazione "Ecolabel EU" per la struttura ricettiva). Nel corso della seduta veniva infine illustrato all'Autorità proponente e al proponente il rapporto istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Comunale in data 11 novembre 2021 e precisate le caratteristiche delle aree a parcheggio verde.

Con Prot. n. 9675 del 26/11/2021 veniva infine acquisito il contributo della Regione Piemonte – Servizio Difesa del Suolo (**Allegato n. 6**).

Rilevato in merito agli impatti sulle componenti ambientali che:

- l'attuazione del PEC comporta impatti limitati sulla componente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019), impatti che possono essere resi pari a zero con adeguate scelte progettuali in sede di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- è previsto il rispetto del principio di invarianza idraulica di cui alle "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo" (Elaborato DS6) relative al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (PTCP2);
- a seguito della Determina dirigenziale del Comune di Torino del 9/12/2020 (Atto N. DD 5006) di autorizzazione all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell'area, è stata consegnata la relazione descrittiva della caratterizzazione e Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 che risulta in corso di istruttoria da parte degli Enti competenti;
- il riutilizzo in loco dei materiali da scavo deve essere inquadrato all'interno dell'iter di bonifica di prossima attivazione e che previsioni di riutilizzo dei materiali da scavo potranno essere sviluppate solo a seguito dell'approvazione della bonifica e al rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- le aree di dotazione di parcheggi privati per gli insediamenti turistico-ricettivi sono state identificate come aree da vincolare al parcheggio per la mobilità dolce, in particolare per biciclette e monopattini e che questa scelta non pone criticità dal punto di vista urbanistico.

Preso atto:

- che, in merito alle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R – “Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”, l'Autorità Procedente, con nota allegata al presente provvedimento ha evidenziato che l'area interessata dal PEC pur ricadendo in zona fluviale interna, ma di tipo B ai sensi del DM 1444/1968, è esclusa dalla verifica di coerenza rispetto al PPR;
- dell'assenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- acquisita e valutata tutta la documentazione presentata;
- dato atto che la consultazione si è svolta mediante Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021);
- richiamato il punto 3 della deliberazione "Consumo di suolo e trasformazioni urbane: obiettivi di sostenibilità, riduzione degli impatti e compensazioni ambientali. criteri e direttive agli uffici della civica amministrazione.",

- richiamate le prescrizioni della Determina n. 174 (n. mecc. 42426/126) del 22/06/2011 di esclusione dalla fase di VAS della Variante parziale al PRG n. 252 e verificata la loro ottemperanza, per quanto applicabile alle previsioni del PEC;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del PEC non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle mitigazioni prefigurate.

Infine:

- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- ritenuto di procedere in analogia con quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, il quale prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

si condivide il giudizio di compatibilità espresso e, pertanto, si ritiene che le previsioni del PEC siano compatibili e coerenti con il Piano di Classificazione Acustica.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 52/00 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

- a. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il

Piano Esecutivo Convenzionato dell'area denominata "Ponte Mosca" (prot.ed.2020-14-11060)" subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:

1. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. le attività di scavo dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
3. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive.

Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

4. la realizzazione del nuovo complesso edilizio dovrà assumere le indicazioni formulate dalla Soprintendenza con il proprio contributo quale condizioni per la non assoggettabilità a VAS del Piano;
5. il progetto delle opere di urbanizzazione e delle aree a verde dovranno essere ottimizzati in modo da garantire il raggiungimento della completa compensazione degli impatti residui dell'intervento sulla componente suolo, così come valutati e quantificati in applicazione delle direttive della D.G.C. n. mecc. 2019 06078/126;
6. la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 (Area Ambiente mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
7. sia attuata una campagna di monitoraggio piezometrico della falda superficiale in continuo, fornendo report annuali. Si raccomanda un monitoraggio di tipo automatico relativamente al livello dell'acqua e della temperatura. Tale monitoraggio non dovrà riguardare il solo periodo di cantiere, ma essere mantenuto anche durante la fase di esercizio. Al termine dell'installazione del piezometro si dovrà provvedere alla consegna di uno shapefile del piezometro o dei piezometri georeferenziati e della relativa monografia. Ciascuno piezometro dovrà essere georeferenziato mediante tecnica GPS differenziale ed eventualmente integrata da rilievo con stazione totale, al fine della localizzazione di precisione e rappresentazione cartografica nel sistema nazionale UTM – WGS84 – 32N. La restituzione delle coordinate piane in tutte e tre le componenti dovrà avere dettaglio centimetrico. Il rilievo dovrà essere agganciato utilizzando un caposaldo noto appartenente alla rete geodetica della Città di Torino;
8. in merito alla gestione delle acque meteoriche, il dimensionamento dei sistemi di raccolta dovrà basarsi su criteri e metodi riconosciuti individuando sistemi di drenaggio urbano sostenibile, eventualmente con ricorso a soluzioni NBS, dovrà essere verificata la presenza di eventuali limiti di portata della rete più cautelativi imposti dall'Ente Gestore. I relativi progetti dovranno essere rispettivamente allegati alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio e nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione più opportuni per limitare gli apporti alla rete fognaria al fine di rispettare il principio dell'invarianza idraulica. Gli schemi per la regimazione delle acque meteoriche dovranno tener conto degli obiettivi e scenari ipotizzati per la bonifica;
9. in merito al previsto impianto di irrigazione, occorrerà ricorrere prioritariamente all'approvvigionamento idrico mediante sistemi di raccolta delle acque meteoriche; i sistemi di accumulo di tale impianto dovranno essere localizzati in aree pavimentate o all'interno dei

- manufatti in progetto, al fine di non ridurre le superfici permeabili; dovranno essere installati appositi sistemi di controllo volti a stabilire, per la fase di esercizio dell'impianto irriguo, le relative quote di approvvigionamento idrico derivati dal sistema di recupero delle acque meteoriche e dalla rete del pubblico acquedotto. I risultati ottenuti dalla lettura dei suddetti sistemi di controllo dovranno essere riportati in apposite relazioni di monitoraggio da inviare all'Autorità Competente con cadenza annuale;
10. sia previsto un trattamento di disoleazione per le acque di prima pioggia provenienti dalle aree a parcheggio, eventuali stalli e strade interne impermeabili al lotto;
  11. al fine di ridurre i rischi legati all'isola di calore, l'ombreggiamento delle aree in esterno, se destinate a parcheggio di autoveicoli, dovrà essere garantito mediante la messa a dimora di alberature di medio/alto fusto con il raggiungimento del 60% di area ombreggiata alle ore 12:00 del 21 Giugno, computando le aree ombreggiate dalla presenza di alberi, edifici, aggetti e dandone dimostrazione nel progetto per il rilascio del titolo edilizio;
  12. per le aree a parcheggio localizzate in aree attrezzate a verde, nel quadro del procedimento di bonifica dovranno essere assunti i limiti tabellari delle CSC per le aree residenziali e a verde; nell'ambito del progetto per il rilascio del titolo edilizio per tali aree dovranno essere individuate soluzioni tecniche specifiche, funzionali a preservare la qualità del verde di arredo e la destinazione delle aree, temperando gli indirizzi formulati dal Biciplan (D.C.C. 2013 04294/006 del 18 ottobre 2013) e quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 317;
  13. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616. Si richiede una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, al fine di minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi dagli impianti tecnologici attraverso una verifica ed aggiornamento dei calcoli acustici, valutando inoltre la necessità di definire differenti opere di mitigazione acustica rispetto a quelle prospettate, sulla base delle possibili variazioni delle sorgenti installate. Per le seguenti fasi autorizzative, dovrà essere previsto entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale;
  14. l'approvvigionamento di energia elettrica delle strutture avvenga da fonti rinnovabili, sottoscrivendo un contratto che preveda il 100% di energia da fonti energetiche rinnovabili (E-FER). Si potrà inoltre valutare di estendere tale principio anche ai consumi elettrici delle fasi di cantiere: applicando una medesima tipologia di contratto o acquistando a fine lavori le Garanzie di Origine (GO) equivalenti al consumo dell'energia elettrica di tutta la durata del cantiere (1GO=1MWh);
  15. dovrà essere dimostrata la coerenza tra il raggiungimento per l'intero complesso della certificazione secondo i principi dello standard BREEAM International New Construction v2016 con obiettivo di certificazione minimo Very Good con il raggiungimento del protocollo ITACA "edifici non residenziali" con un livello pari ad almeno 2,5, al fine di verificare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse, attraverso la redazione di report comparativo tra l'obiettivo raggiunto con il protocollo adottato (BREEAM) e il protocollo ITACA "edifici non residenziali". Dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del protocollo adottato. Le relazioni di valutazione e i report comparativi dovranno essere allegati alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progettazione) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione/post costruzione);
  16. sia assunta per la gestione della struttura ricettiva turistica una certificazione di sostenibilità al fine di limitare le pressioni ambientali dell'attività, considerando prioritariamente "Ecolabel UE Strutture ricettive", in analogia con quanto deliberato dalla Città con D.G.C. n. 2016 05197/021



(<http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/green-hotel-green-hostel-e-lecolabel-ue.shtml>);

17. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, così come previsti dall'art.34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inclusi quelli inerenti il "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde" approvati con DM n° 63 del 10 marzo 2020. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";
  18. dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
  19. per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni, inclusa l'autorizzazione in deroga per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della L. 447/95 e dell'art. 9, c. 1, L.R. 52/00.
- b. per quanto indicato nella relazione di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
  - c. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
  - d. di procedere alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi della presente determinazione all'Albo Pretorio on line della Città all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web dell'Autorità Competente all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
  - e. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Enrico Gallo